

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 27-03-1979
REGIONE BASILICATA
DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE
E DI INERTI DEGLI ALVEI DEI CORSI D' ACQUA
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 10 del 1 aprile 1979

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione è disciplinata dalle norme della presente legge, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione e nel rispetto e tutela del paesaggio.

ARTICOLO 2

La coltivazione delle cave e torbiere nel territorio della Regione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi secondo le norme della presente legge. L' autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Regionale sentiti il comune o i comuni interessati. La Giunta Regionale verifica l' interesse pubblico al rilascio dell' autorizzazione, avendo riguardo in modo particolare:

- a) alla situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica della zona interessata dal giacimento, anche con riferimento alle colture agrarie ed arboree esistenti;
- b) alle esigenze di tutela ambientale, di ricettività del territorio e di tutela dagli inquinamenti;
- c) alle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento, in rapporto alla produzione;
- d) alle caratteristiche ed alla consistenza del giacimento nonchè al piano di utilizzazione proposto dal richiedente e alla durata presunta della coltivazione;
- e) alle opere necessarie al recupero ambientale della zona, durante e al termine della coltivazione, in relazione agli impegni assunti dal richiedente;
- f) alle capacità tecniche ed economiche del richiedente con riferimento al piano di utilizzazione del giacimento.

ARTICOLO 3

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;
- b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1: 25.000 da cui risulti l'esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti.

La cartografia dovrà essere completata da adeguata documentazione fotografica;

- c) una relazione sulla utilizzazione tecnico - economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate, potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti. Tale piano dovrà inoltre contenere particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione e delle discariche, nonché al recupero dei luoghi. La documentazione sopra indicata sarà integrata, su richiesta dell'Ufficio Regionale competente, dai seguenti elaborati:

- 1) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e sui parametri fisicomeccanici delle rocce interessate dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio particolareggiato in scala non inferiore a 1: 2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni; la relazione dovrà specificare in dettaglio le colture agricole e forestali esistenti;

- 2) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione ed altre opere sistematorie che si rendessero necessarie. All'elenco delle opere dovrà accompagnarsi la specificazione dei tempi di realizzazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore ad 1: 2000 e dovrà comprendere sezioni in numero o scala opportuna. Dovranno inoltre essere precisate la natura e la provenienza dei materiali di riporto e le specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;

- 3) la ricevuta di versamento di L. 100.000

alla Tesoreria Regionale a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l' istruttoria della domanda;

4) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo art. 4.

ARTICOLO 4

La domanda di autorizzazione è presentata alla Giunta regionale e, in copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato il giacimento.

Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno alla Giunta regionale il proprio motivato parere di cui all' art. 2 della presente legge.

La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione di cui alle lettere b e c dell' art. 3 alla Soprintendenza Archeologica, al Distretto Minerario ed allo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competenti.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, gli organi di cui al precedente comma possono trasmettere alla Giunta Regionale le proprie osservazioni.

Nel caso l' autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 il Dipartimento Assetto del Territorio esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di 90 giorni.

ARTICOLO 5

La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal completamento dell' istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui all' art. 32, le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento conseguenti alle esigenze di cui all' art. 2, nonché quanto necessario al recupero ambientale della zona.

L' autorizzazione va comunicata al Comune o ai Comuni interessati ed agli Uffici di cui all' art. 4 per gli eventuali adempimenti di competenza.

ARTICOLO 6

L' autorizzazione ha carattere personale.

Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l' avente causa

dovrà chiedere preliminarmente alla Giunta regionale di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. La Giunta regionale vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del richiedente che rimane soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'autorizzazione originaria.

ARTICOLO 7

Quando il titolare dell'autorizzazione non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, ovvero sospenda detta attività per un periodo superiore a sei mesi, la Giunta Regionale può prefiggere un termine per l'inizio o la ripresa dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, la Giunta Regionale, previa dichiarazione di pubblico interesse allo sfruttamento del giacimento, delibera la decadenza.

ARTICOLO 8

La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre dalla Giunta regionale:

- quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche del titolare;
- nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento senza la preventiva autorizzazione di cui al precedente art. 6;
- quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi e condizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione.

Nei casi di decadenza previsti dal precedente art. 7, nonché dal presente articolo, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario, la Regione può disporre, per motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al proprio patrimonio indisponibile a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diverso dal proprietario, a quest'ultimo la Giunta regionale fissa un termine non superiore a mesi tre, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la Regione potrà disporre, per motivi di pubblico interesse, che il giacimento entri a far parte del proprio patrimonio indisponibile.

ARTICOLO 9

Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento o siano intervenuti fattori che abbiano modificato i parametri dello studio di base di ricettività, tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, la Giunta può disporre la revoca dell'autorizzazione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando l'obbligo per il titolare al ripristino ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione.

ARTICOLO 10

Qualora a seguito di appositi accertamenti, sia stata constatata l'inosservanza delle prescrizioni e modalità di utilizzazione del giacimento disposte con il provvedimento di autorizzazione, il Presidente della Giunta Regionale ordina l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva dei provvedimenti necessari al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, la Giunta Regionale non avrà adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Qualora l'attività estrattiva sia stata iniziata senza la prescritta domanda e la relativa autorizzazione, il Presidente della Giunta Regionale ne ordina l'immediata cessazione emanando i provvedimenti necessari al recupero ambientale della zona.

In tali casi le spese occorrenti sono poste a carico del trasgressore.

ARTICOLO 11

Qualora il titolare dell'autorizzazione non esegua le opere necessarie al recupero ambientale della zona nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento autorizzativo, la Giunta Regionale previa diffida al titolare, ordina l'esecuzione delle opere medesime a spese dello stesso senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 8.

ARTICOLO 12

Qualora il proprietario del suolo nel quale è ubicato un giacimento o una cava non

abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4.

La domanda di coltivazione di cui al precedente comma deve essere contestualmente notificata al proprietario e al conduttore del fondo, i quali entro 60 giorni possono presentare alla Giunta Regionale le loro osservazioni.

Ove la Giunta Regionale ritenga, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 4, che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al proprietario del suolo un termine non inferiore a novanta giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l' avvertimento che in difetto verrà rilasciato al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

La Giunta Regionale potrà rilasciare la concessione quando non ritenga adeguate le capacità tecniche ed economiche del proprietario del suolo ovvero quando la richiesta del terzo sia considerata, in relazione al piano di coltivazione proposto e al previsto recupero ambientale della zona, più vantaggiosa in ordine alla finalità di cui alla presente legge.

Nel provvedimento di concessione la Giunta Regionale delimita le aree necessarie per l' attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant' altro disposto dall' art. 5, per il rilascio dell' autorizzazione.

Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme dettate dalla presente legge per l' ipotesi di autorizzazione alla coltivazione e per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo II del RD 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili e comparabili con la materia specifica, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

ARTICOLO 13

Quando il giacimento è assegnato in concessione, al proprietario del suolo viene corrisposto per tutta la durata della concessione un indennizzo annuo pari al valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi dell' art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

Al proprietario del suolo spetta comunque l' indennizzo per presunti danni permanenti determinati in sede di concessione

dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico di cui all' art. 32.

I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull' indennizzo.

Se l' area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero su di essa insistano altri manufatti, e il piano di coltivazione proposto comporta l' abbattimento delle costruzioni o l' eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell' indennizzo è compreso anche il valore della costruzione e delle altre opere esistenti avuto riguardo al loro stato di conservazione.

Nel provvedimento di concessione, sentito il concessionario, possono essere disposte le necessarie garanzie, per la corresponsione dell' indennizzo e per il pagamento dei presunti danni permanenti.

ARTICOLO 14

Il proprietario del suolo al quale sia stato prefisso un termine ai sensi dell' art. 12 comma III, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia richiesto la coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di vendita delle aree relative, per un prezzo non superiore a quello previsto per l' espropriazione delle stesse, ai sensi degli artt. 12 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Copia della proposta deve essere fatta pervenire entro lo stesso termine alla Giunta Regionale, che rilascia l' autorizzazione al richiedente quando fornisca la prova di avere acquistato il suolo. Al conduttore, ove esista, spetta l' indennità prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ARTICOLO 15

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di L. 500.000 per ogni ettaro, o frazione, di superficie compresi entro i limiti della concessione.

I proventi di cui al presente articolo saranno devoluti ai comuni in cui ricadono le aree di coltivazione.

ARTICOLO 16

Per l' esecuzione, la manutenzione e l' uso delle opere utili alla coltivazione di giacimenti contigui o vicini possono essere costituiti Consorzi

tra coloro che abbiano ottenuta l' autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge.

Copia dell' atto costitutivo deve essere trasmessa, entro 30 gg. dalla costituzione del Consorzio, alla Giunta regionale.

ARTICOLO 17

I titolari di concessione ed autorizzazione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Regione i dati statistici dei materiali estratti attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione stessa e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti.

I medesimi debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

Nel caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all' autorità pubblica la necessaria assistenza.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell' art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

In caso di violazione al disposto di cui al I e II comma del presente articolo, è comminata una sanzione amministrativa da lire 50.000 a L. 2.000.000.

ARTICOLO 18

La coltivazione delle cave in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia al Comune e al Distretto minerario ai sensi dell' art. 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128 può essere provvisoriamente proseguita, purchè entro 6 mesi dalla medesima data il titolare del diritto alla coltivazione del giacimento presenti domanda di autorizzazione alla Giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente legge.

Alla scadenza di detto termine, qualora la domanda non sia stata presentata, l' attività di coltivazione deve cessare. Ove il rilascio dell' autorizzazione venga rifiutato, la Giunta regionale ordina con lo stesso provvedimento la cessazione dell' attività estrattiva, stabilendone i relativi tempi e modi, avendo riguardo alla ubicazione e alle altre caratteristiche della cava, al materiale estrattivo disponibile e alle necessità del recupero ambientale della zona.

La Giunta regionale determina l' indennizzo

da corrispondere al titolare dell' autorizzazione, tenuto conto della durata dell' esercizio della coltivazione e degli impianti utilizzati.

ARTICOLO 19

Ove la coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata data in concessione, il concessionario deve presentare alla Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al 1° comma dell' articolo precedente, una domanda di conferma della concessione, allegando alla documentazione richiesta dall' art. 3, copia del provvedimento di concessione nonchè una relazione sulle condizioni attuali della cava e sullo stato di avanzamento dei lavori.

La Giunta regionale decide sull' accoglimento della domanda confermando la concessione precedente, salvo che la prosecuzione dei lavori di coltivazione sia tale da compromettere gravemente i fini di interesse pubblico tutelati dalla presente legge. In quest' ultimo caso la Giunta regionale determina l' indennizzo da corrispondere al concessionario, tenuto conto della durata della concessione e degli impianti utilizzati.

In caso di conferma della concessione non si applicano le norme di cui all' art. 12 e agli artt. 13 e 14.

Tali norme vanno osservate ove il concessionario in occasione della domanda di conferma, chieda una proroga della concessione o qualsiasi altra modifica della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine prefissato, la concessione si intende decaduta.

ARTICOLO 20

Nel caso di coltivazione di cave effettuate senza la prevista autorizzazione o in contrasto con questa, è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 20.000.000 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.

ARTICOLO 21

La determinazione dell' ammontare delle sanzioni pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro irrogazione spettano alla Giunta regionale e i relativi proventi saranno devoluti a favore dei Comuni nei quali ricadono le aree di coltivazione.

Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo delle spese per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del precedente art. 13 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del RD 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 22

La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale tramite dipendenti della Regione appositamente delegati e dai Sindaci dei Comuni, che informano la Giunta stessa delle eventuali violazioni.

Il Sindaco o i dipendenti regionali appositamente delegati, qualora riscontrino violazioni di particolare gravità, possono disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva.

Tale sospensione dovrà essere ratificata, entro 8 giorni, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

ARTICOLO 23

Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, nonché delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 547 ed al DPR 19 marzo 1956 n. 302, ai sensi dell'art. 62 del DPR n. 616 del 24-7-1977.

Il Presidente della Giunta può delegare l'esercizio di specifiche funzioni nelle materie di cui al comma precedente a dipendenti regionali.

La Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62 del DPR 24-7-1977, n. 616, può altresì avvalersi, per l'esercizio delle predette funzioni, del Corpo Nazionale delle Miniere, attraverso apposite intese con il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

Tali intese dovranno prevedere, fra l'altro, il contenuto dei compiti demandati al Corpo Nazionale delle Miniere, il periodo, le modalità di svolgimento degli stessi ed i relativi oneri finanziari a carico della Regione, nonché la facoltà di attribuire ai funzionari del Corpo Nazionale delle Miniere il potere di adottare provvedimenti di urgenza che devono essere ratificati dal Presidente della Giunta Regionale entro 15 giorni dalla loro adizione.

ARTICOLO 24

Le autorizzazioni temporanee di durata non superiore all' anno e per volumi non superiori a 1.000 mc. per estrazione di inerti dai corsi d' acqua pubblici regionali, sono rilasciate dall' Ufficio del Genio Civile competente per territorio, che stabilisce la documentazione da allegare eventualmente alla richiesta e le condizioni da osservare nella coltivazione.

Le autorizzazioni temporanee non sono rinnovabili.

ARTICOLO 25

Le autorizzazioni per l' estrazione pluriennale di inerti dai corsi d' acqua pubblici regionali da utilizzare in impianti industriali tecnicamente organizzati e quelle comunque superiori a 1.000 mc. sono rilasciate dalla Giunta Regionale sentito il Comitato di cui all' art. 32.

ARTICOLO 26

I richiedenti le autorizzazioni di cui all' articolo precedente dovranno presentare alla Giunta Regionale in originale e, in copia, all' Ufficio del Genio Civile competente per territorio:

- a) domanda in bollo con l' indicazione tra l' altro del volume annuale di inerti da estrarre e della durata della coltivazione;
- b) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell' attrezzatura disponibile, contenente altresì gli elementi atti a dimostrare la compatibilità dell' estrazione con le caratteristiche idrogeologiche del bacino sotteso;
- c) planimetria, sezione e profili delle aree di cava. I richiedenti sono obbligati a esibire, a richiesta, qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria per l' istruttoria dell' autorizzazione.

ARTICOLO 27

A garanzia dell' osservanza degli obblighi cui le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 25 verranno subordinate, il concessionario dovrà effettuare un deposito cauzionale di importo pari ad almeno un' annualità del canone. Tale cauzione, allo scadere dell' autorizzazione, verrà , ove nulla - osti, restituita senza interessi.

ARTICOLO 28

Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi di acqua è fissato annualmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il comitato di cui all' art. 32 e può essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni temporanee o pluriennali.

ARTICOLO 29

La vigilanza sulla estrazione di inerti dai corsi di acqua regionale sarà esercitata, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria e dagli agenti giurati dei Comuni e della Pubblica Amministrazione, anche dal personale della Regione all' uopo incaricato.

ARTICOLO 30

Agli autori di estrazioni di materiale praticate abusivamente verrà comminata una sanzione amministrativa di importo pari a cinque volte il canone evaso e comunque non inferiore a L. 50.000.

ARTICOLO 31

Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito il Comitato regionale per le attività estrattive, quale organo consultivo che dà parere:

a) sull' adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26 e 28;

b) ogni qualvolta venga richiesto dalla Giunta Regionale in merito ai problemi tecnici, economici e giuridici e di programmazione concernenti il settore estrattivo;

Fanno parte del Comitato:

a) L' assessore regionale competente o un suo delegato in qualità di Presidente;

b) il Responsabile o delegato dell' Ufficio Urbanistica, dell' Ufficio Industria, dell' Ufficio Programmazione, degli uffici del Genio Civile di Potenza e Matera dell' Ufficio Lavori Pubblici, degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste di Potenza e Matera;

c) il Sovrintendente ai Beni Archeologici o un suo delegato ed il sovrintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici o un suo delegato;

d) l' Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Napoli o un suo delegato;

e) un rappresentante degli imprenditori

del settore, un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori ed un rappresentante designato dalle organizzazioni Sindacali;

f) due funzionari regionali con esperienza prevalente in materie giuridiche e geologiche.

Per le spese di funzionamento del Comitato di cui al presente articolo si applicano le norme della legislazione regionale in ordine alle indennità per i componenti i Comitati e le Commissioni con funzioni consultive.

ARTICOLO 32

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 27 marzo 1979.